

COMUNE DI BRENTONICO  
IL SINDACO

TRENTINO



Brentonico, 2 Maggio 2014

Egregio Sig.  
Sigfrido Calisssoni  
Consigliere Anziano facente funzioni di  
Presidente del Consiglio, dimissionario.

Egregio Sig.  
Raffaelli dott. Massimo  
Consigliere comunale  
Via alla Villa  
38060 – BRENTONICO (TN)

**Oggetto: Risposta all'interrogazione "Abitazioni e attività isolate a Brentonico in seguito alle forti nevicate. Perché non si garantisce lo sgombero su tutto il territorio comunale?"**

In riferimento all'interrogazione in oggetto si informa che tutta la materia dello sgombero neve su strade e stradine secondarie a favore di singoli abitanti è da qualche tempo all'esame della Giunta Comunale. Sul tema tuttavia non è ancora stata presa una decisione definitiva visti da un lato i doveri in capo all'Amministrazione Comunale, dall'altro gli elevati costi per sgombero neve che il Comune dovrebbe sostenere (e quindi porre a carico di tutta la Comunità...) per poter svolgere il servizio su stradine isolate a favore di singoli individui. Finora tale questione è quindi stata gestita dal Cantiere Comunale adottando decisioni di buon senso a seconda delle situazioni specifiche che man mano si sono presentate. Tuttavia negli ultimi anni le scelte di alcuni cittadini di porre la loro residenza in abitazioni isolate fuori dal contesto urbano ha acuitizzato il problema.

Ciò premesso, per quanto riguarda i quesiti posti, si chiarisce quanto segue:

1. In riferimento ai quesiti 1. 4. 5. e 6.:

In linea di principio è assodato che l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere alla manutenzione di corrette condizioni di transitabilità su tutte le strade comunali, anche se tale 'dovere istituzionale' non determina di per sé l'insorgenza di uno specifico diritto soggettivo dei privati in tal senso. Ciò che si frappone fra il 'dovere istituzionale' e le effettive possibilità di espletarlo sono in questo caso le risorse economiche che non sempre consentono di intervenire sulla vasta rete di strade e stradine comunali nei tempi e nei modi attesi dai cittadini.



2. In riferimento ai quesiti 2. e 3. :


E' vero che qualche tempo fa alcuni cittadini hanno inviato una richiesta in tal senso. Come accennato al punto 1. la risposta è rimasta inevasa in attesa di chiarire i termini della questione dal punto di vista giuridico (cosa fatta dal Segretario Comunale dott. G.Merli con la nota allegata), e quindi di adottare le relative decisioni da parte della Giunta Comunale.



Distinti Saluti

**IL SINDACO**

*Giorgio Dossi*



# COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

\*\*\*\*\*



## IL SEGRETARIO COMUNALE

*Nota non protocollata in quanto atto interno art.4c.5 del D.P.R. 428 del 1998.*

Ill.mi  
SINDACO  
ASSESSORI COMUNALI  
SEDE

OGGETTO: Sgombero-neve su strade comunali: vs. richiesta di approfondimento giusto verbale di riunione dd. 25.09.2013.

Formo la presente ad evasione della vostra richiesta di approfondire la questione relativa all'obbligo del Comune di procedere allo sgombero della neve su strade comunali secondarie a servizio di edifici isolati. La regola generale sulla competenza ad effettuare lo sgombero della neve, oltre che a porre in essere i servizi di spargimento sale, è la seguente: ha rilevanza giuridica la titolarità della strada. Nel caso in cui si tratti di una strada comunale (sia essa urbana o extraurbana), il Comune è tenuto allo sgombero-neve. Tuttavia, come anticipato in seduta di Giunta tali competenze non comportano il sorgere di un diritto soggettivo del cittadino, allo sgombero di una particolare strada extraurbana. Il privato non può quindi adire alcun giudice (civile od amministrativo) per imporre giudizialmente al Comune tale attività.

L' art. 14 del D.leg.vo n. 285/92 (nuovo codice della strada), nel definire i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, prevede che *gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

- a) *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- b) *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
- c) *alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta";*
- d) *per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune;*

Per le strade comunali il Comune, proprietario delle stesse, ha l'obbligo di provvedere a tutte le opere ed interventi di manutenzione necessari per assicurare la regolarità e sicurezza della circolazione, effettuati in modo idoneo ad eliminare qualsiasi insidia per coloro che utilizzano le sedi viarie (ivi compreso quindi, a seguito di nevicate, lo sgombero-neve). La Corte di Cassazione, con costante giurisprudenza (cfr. fra le altre, sez. III civile, 25 giugno 1997, n. 5670; 8 novembre 2002, n. 15710) ha affermato la responsabilità civile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile per gli eventi dannosi causati dalle condizioni di pericolo esistenti sulle strade, in particolare per quelle non prevedibili.

Peraltro, ferma restando l'eventuale responsabilità civile del Comune, per danni subiti dai fruitori della viabilità pubblica a seguito di danni causati da condizioni di pericolo quali la neve depositata e non rimossa, va sottolineato che l'interesse generale complessivo può indurre l'Ente pubblico ad effettuare il servizio di sgombero neve con modalità, frequenza ed intensità diverse a seconda della tipologia di strada e quindi dell'importanza della stessa rispetto alle esigenze della collettività. Non secondario è inoltre l'aspetto delle caratteristiche della nevicata che può assumere, per il periodo o per l'intensità, connotati di eccezionalità tali da giustificare interventi diradati in zone meno battute. Quindi, un'Amministrazione ben può, in relazione a disponibilità di bilancio o a valutazioni organizzative, stabilire che in una data zona o strada l'intervento di sgombero neve avvenga in tempi e con modi diversi rispetto alla rete viaria principale (ad esempio che l'uscita dei mezzi avvenga quando lo strato nevoso raggiunge i venti cm anziché i dieci cm o altro)

In definitiva, il cittadino non può rivolgersi alla magistratura o altro per pretendere che il servizio di sgombero venga effettuato in una determinata maniera, ferma restando la responsabilità civile nel caso di danno – secondi i limiti di cui sopra -: una cautela per ridurre il margine di rischio di soccombenza in una lite per danno è quello di emettere un'ordinanza che prescrive le necessarie cautele ed avvertenze per il transito, adeguatamente pubblicizzata affinché l'utenza ne sia consapevole, insieme con l'installazione della segnaletica prescritta dal regolamento al Codice della strada 16 dicembre 1992, n. 495

Riassumendo: 1) il servizio di sgombero neve è liberamente modulabile dal Comune come crede, in base a criteri vari (importanza della strada, disponibilità di risorse finanziarie e tecniche) ed il cittadino non può pretendere un determinato livello qualitativo. 2) in presenza di danni il Comune può essere chiamato a rispondere unicamente allorché non abbia osservato specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi. 3) per quanto al punto 2) è sconsigliabile omettere completamente lo sgombero neve su alcune strade. 4) il Comune può graduare liberamente il servizio secondo proprie valutazioni.

Allego a) estratto sentenza; b) parere A.N.C.I. Piemonte su rapporto Comune-privati per pulizia marciapiedi. Tanto dovevo.

Saluti,

Il Segretario comunale reggente a scavalco

Dot. Giorgio Merli

**RESPONSABILITA'**

Amministrazione  
(casistica)


Pubblica

**CIVILE**

(responsabilità)

Trib. Genova, 23 novembre 2005

La **manutenzione** delle strade costituisce per l'ente pubblico **un dovere istituzionale non correlato ad un diritto soggettivo dei privati**, i quali possono soltanto far valere un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale dell'ente medesimo. **Pertanto il difetto di manutenzione assume rilievo, nei rapporti con i privati, unicamente allorché la pubblica amministrazione non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi**, in violazione del principio fondamentale del *neminem laedere*: venendo così a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sottoposizione al regime generale di responsabilità delineato dall'art. 2043 c.c. Non basta però una situazione di generico pericolo per dare luogo a responsabilità dall'ente gestore di una **strada pubblica**.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COMUNI ITALIANI

Associazione Regionale del Piemonte

## QUESITO

### OBBLIGATORIETÀ DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE

Si pone il problema della modalità di esecuzione del servizio di sgombero neve, che rappresenta un problema assai complesso per realtà comunali di montagna che hanno poca popolazione e spesso la presenza di molteplici borgate anche a molti chilometri di percorrenza dalla viabilità principale.

In relazione a tale problematica, si riscontra una molteplicità di situazioni. Vi sono Comuni che garantiscono il servizio a tutti; vi sono Comuni che effettuano il servizio solo a pagamento ed a richiesta degli interessati con un compenso orario a seconda del lavoro occorrente.

Mentre la questione relativa alla garanzia della percorrenza carrabile relativamente alle seconde case non sembra porre questioni di legittimità, si pone il quesito se il Comune debba comunque garantire l'accessibilità veicolare ad abitazioni a servizio di cittadini che sono residenti in tali edifici o sia facoltizzato a richiedere il pagamento del costo relativo. Ciò con riguardo alle funzioni che giuridicamente l'ordinamento assegna alle amministrazioni comunali ed alle eventuali responsabilità che possano incombere sulle amministrazioni interessate in caso di mancato adempimento.

\*\*\*\*\*

## PARERE

Il problema attiene quindi alla "accessibilità veicolare" ad abitazioni di cittadini residenti.

Se ben si comprende si fa riferimento allo sgombero della neve dal terreno antistante la proprietà privata corrispondente a passo carrabile, secondo la definizione di cui al Codice

della Strada: "Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli" (art. 3, n. 37 d. lgs. n. 285 del 1992).

Da notare che lo stesso Codice della strada, all'art. 22 (Accessi e diramazioni) prevede al comma 3 che: "I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario", così chiaramente delineando l'alterità tra soggetto proprietario (il Comune in caso di strada comunale) e soggetto fruitore, destinatario di autorizzazione amministrativa.

Lo stesso passo carrabile potrebbe poi essere incrociare un passaggio pedonale o un marciapiede, così definiti dal Codice della strada cit.:

- art. 3 n. 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

- art. 3 n. 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

Ciò premesso in termini generali, lo sgombero neve rientra tra gli obblighi manutentivi che incombono al proprietario del bene.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già affrontato la questione.

In particolare dai casi finora decisi si può desumere che:

- non si può prevedere in materia una "responsabilità gestionale" del bene separata dalla titolarità dello stesso, come per contro affermato da taluni giudici di merito : " (...) era pacifico che il condominio stesso aveva comunque - egli e non la P.A. o altri - quantomeno *la gestione* di tale marciapiedi", di talché non poteva che conseguirne "la responsabilità a titolo di colpa, consistente nell'aver consentito la permanenza dei buchi sul selciato" (Tribunale di Como, la cui sentenza è stata impugnata in Cassazione: cfr. subito *infra*).
- La Cassazione ha espressamente sostenuto : "Erra difatti il giudice di merito nel predicare la legittimazione passiva del condominio sotto il profilo dell'"appartenenza gestionale" (tale, in sostanza, la qualificazione giuridica immaginata dal tribunale

comasco con riferimento alla relazione intercorrente tra marciapiede e immobile condominiale) del marciapiede antistante il fabbricato. È difatti *ius receptum* di questa Corte il principio secondo il quale spetta alla P.A., oltre, naturalmente, alla proprietà della strada e dei marciapiedi laterali, anche la manutenzione tanto dell'una quanto degli altri (*e pluribus*, Cass. 16.4.1993, n. 4533, a mente della quale gli obblighi di manutenzione dell'Ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono alle banchine laterali, le quali, pur essendo normalmente precluse alla circolazione veicolare - a meno che non lo impongano esigenze del traffico -, fanno parte della struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni e, ove siano pavimentate, alla sosta di emergenza. Risultano, pertanto, fondate le critiche mosse dal ricorrente all'impugnata sentenza tanto sotto il profilo dell'appartenenza del bene *causam dans* del danno (dovendosi escludere ogni relazione reale con il condominio), quanto dell'obbligo di gestione manutentiva dello stesso, spettante all'Ente pubblico e non, ancora una volta, all'odierno ricorrente (Cass., sez. III, sentenza 03-08-2005, n. 16226, in *Arch. circolaz.*, 2006, 383 e *Arch. locazioni*, 2006, 36).

- In altra occasione la Cassazione ha chiarito che “Gli obblighi di manutenzione dell’ente pubblico, proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l’esistenza di pericoli occulti, si estendono alle banchine laterali, le quali, pur essendo normalmente precluse alla circolazione veicolare (a meno che non lo impongano esigenze del traffico), fanno parte della struttura della strada, essendo destinate al transito dei pedoni e, ove siano pavimentate, alla sosta di emergenza; resta, invece del tutto estraneo alla sede stradale e agli obblighi di manutenzione e segnalazione il ciglio erboso eventualmente esistente al di là della banchina (salvo l’eventuale striscia di margine di cui all’art. 107 d.p.r. n. 420 del 1959), con la conseguenza che l’ente proprietario della strada non risponde ai danni derivati a colui che imprudentemente lo abbia invaso in violazione dell’art. 104 cod. strad.” (Cass., sez. III, sentenza 16-04-1993, n. 4533, in *Arch. circolaz.*, 1993, 786).

Ora, posto che all’interno dei centri abitati le strade pubbliche sono quasi sempre comunali, compete ai Comuni la pulizia delle strade di loro proprietà, sulla base delle disposizioni del Codice della strada; quindi, anche la pulizia dei marciapiedi e delle parti antistanti la

proprietà privata compreso l'accesso carrabile ove questo intersechi il marciapiede. Nella pulizia rientra lo sgombero da qualsiasi materiale, compresa la neve.

Sugli obblighi manutentivi si veda l'art. 14, co. 1, lett. a) del Codice della strada, che accolla all'ente proprietario "la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi".

Diversa soluzione si deve prospettare ove l'accesso carraio sia rientrante rispetto alla strada pubblica e insista sull'area privata, non intersecando il marciapiede o il passaggio pedonale: in tal caso la manutenzione e lo sgombero incombono sul privato.

I questi termini ed entro tali limiti il Comune non pare legittimato ad obbligare i privati proprietari di immobili che affacciano su strade pubbliche (singoli proprietari o condomini) a provvedere alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze in generale o allo sgombero della neve in particolare, trattandosi di prestazione personale imposta la cui previsione è riservata alla legge.

Il Testo Unico per la finanza locale del 1931 consentiva ai Comuni di "istituire prestazioni d'opera per la costruzione e manutenzione delle strade", purché "nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti", permettendo di imporre ai frontisti o la prestazione in giornate di lavoro o la corresponsione di una somma. La legge n. 1014 del 1960 ha espressamente abrogato tale disposizione a far data dal 1961: non sussiste quindi oggi alcuna disposizione di legge che obblighi i frontisti (o conceda ai Comuni facoltà d'imporre tale obbligo) di provvedere alla pulizia dalle strade o di sgomberarne la neve.

Non paiono strumenti idonei ad obbligare i proprietari né l'ordinanza sindacale né il regolamento comunale (di polizia urbana), né apposita deliberazione di giunta. Solo in casi eccezionali, relativi ad emergenze non prevedibili, il Sindaco può adottare ordinanza contingibile ed urgente per far obbligo ai frontisti di procedere allo sgombero della neve, limitatamente a quella particolare circostanza. Deve però trattarsi di evento straordinario per quantità e continuità di precipitazione, tale da essere ritenuto fuori della norma e dunque della disponibilità di uomini, mezzi, strutture di cui il Comune deve disporre per far fronte alla caduta della neve nelle dimensioni prevedibili per quella specifica zona territoriale. In

ogni caso tale obbligo deve essere accompagnato dalla previsione dell'integrale rimborso delle spese sostenute dai proprietari per lo sgombero della neve.

Un eventuale regolamento comunale o provvedimento amministrativo che prevedesse in via generalizzata tale obbligo a carico dei privati sarebbe dunque illegittimo, ferma restando la sua esecutività ed esecutorietà. Il privato destinatario dovrebbe conseguentemente impugnarlo ai sensi di quanto sopra esposto.

Il Comune che omettesse le attività di sgombero potrebbe rispondere per responsabilità delle cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per danni arrecati a terzi.

La Presidente di ANCI Piemonte  
Amalia NEIROTTI  
(Sindaco di Rivalta di Torino)

